

	Repertorio N. 17555	Raccolta N.12566	
	ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE		
	DI PROMOZIONE SOCIALE		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di giugno.		
	22/06/2026		
	In Reggio di Calabria, nel mio studio.		
	Innanzi a me dott. Clemente Mazzù , Notaio in Reggio Calabria		
	con studio in Via Roma n. 12, ed iscritto presso il ruolo dei		
	Distretti Notarili riuniti di Reggio Calabria, Locri e Palmi		
	sono comparsi i Signori:		
	1) FALCONE GIACOMO , nato il 20 luglio 1984 a Reggio di Cala-		
	bria e residente in Roma, Via Ildebrando Goiran n. 8,		
	c.f.:FLC GCM 84L20 H224B;		
	2) FALCONE PAOLO , nato a Scilla il 20 settembre 1990 e resi-		
	dente a Reggio di Calabria, Via Arghillà Case Sparse n.62,		
	c.f.: FLC PLA 90P20 I537M;		
	3) FICARA FEDERICA , nato il 6 luglio 1991 a Reggio di Cala-		
	bria ed ivi residente, via Arghillà Case Sparse n.62, c.f.:		
	FCR FRC 91L46 H224C;		
	4) ARANITI MARIA nata il 13 luglio 1961 a Reggio di Calabria		
	ed ivi residente, Via Arghillà Case Sparse n. 62, c.f.:RNT		
	MRA 61L53 H224G;		
	5) SERGI FRANCESCO AMEDEO , nato il 05 ottobre 1953 a Reggio		
	di Calabria ed ivi residente, Corso Giuseppe Garibaldi n.		

		468, c.f.: SRG FNC 53R05 H224B;	
		6) FALCONE SANTA , nata il 17 agosto 1983 a Oppido Mamertina	
		e residente in Reggio di Calabria, Via Scrofi n. 2, c.f.:FLC	
		SNT 83M57 G082M;	
		7) CARDIA GAETANO EMANUEL , nato il 9 gennaio 2006 a Reggio di	
		Calabria ed ivi residente, Via Arghillà Case Sparse n. 62,	
		c.f.:CRD GNM 06A09 H224P.	
		Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio	
		sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto con il	
		quale convengono e stipulano quanto segue:	
		Articolo 1) Tra i comparenti sopra menzionati viene costi-	
		tuita l'Associazione di Promozione Sociale denominata " RICO-	
		MINCIO DA QUI APS "	
		Articolo 2) L'Associazione ha sede in REGGIO DI CALABRIA,	
		Via Nino Bixio nr. 27.	
		A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono	
		essere istituite diverse sedi operative, articolazioni terri-	
		toriali anche autonome e può essere modificata la sede legale	
		ed operativa principale.	
		Articolo 3) L'Associazione è regolata, oltre che dalle di-	
		sposizioni di legge, da quelle contenute nel presente Atto	
		Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che	
		rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e	
		delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del	
		TUIR.	

	Articolo 4) Sono Organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei	
	Soci; - l'organo di Amministrazione; - il Presidente; il Re-	
	visore Unico dei Conti o del Collegio dei Revisori (organo	
	facoltativo); L'organo di Controllo (organo facoltativo).	
	Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le con-	
	dizioni per l'ammissione dei Soci, l'ingresso di nuovi soci e	
	le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono	
	contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale.	
	Articolo 6) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e	
	termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	Articolo 7) A comporre il primo Consiglio Direttivo , per la	
	durata in carica di due anni , e sono rieleggibili per tre man-	
	dati consecutivi, i componenti:	
	FALCONE GIACOMO, FALCONE PAOLO e FICARA FEDERICA , i quali e-	
	leggono quale Presidente FALCONE GIACOMO , Vice Presidente	
	FALCONE PAOLO , Segretario FICARA FEDERICA , i quali accettano	
	le rispettive cariche.	
	Articolo 8) Per tutto quanto non espressamente previsto in	
	questo atto si fa espresso rinvio allo statuto composto di 28	
	(ventotto) articoli, che previa lettura, si allega al presen-	
	te atto sotto la lettera "A" e alle vigenti disposizioni di	
	legge in materia di associazioni.	
	I componenti delegano i signori Falcone Giacomo, Falcone Pao-	
	lo e Ficara Federica per l'apposizione delle sottoscrizioni	
	marginali.	

[illegible]

STATUTO " RICOMINCIO DA QUI APS"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'associazione di promozione sociale **"RICOMINCIO DA QUI APS"**, con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in **Reggio Calabria in via Nino Bixio nr. 27**, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività culturali e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere, anche quale segretario sociale, tutte le attività indicate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore oltre quelle appresso indicate all'art. 3 ed in generale può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di

		interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di legge. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Articolo 3) L'Associazione è un ente non commerciale e privo di scopo di lucro, costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione, al Codice civile, al Codice del Terzo Settore e alla normativa vigente. Essa opera per contribuire alla crescita civile, culturale, sociale ed economica della collettività, alla coesione e protezione sociale, al miglioramento della qualità della vita, alla partecipazione democratica, all'inclusione, alla promozione della legalità, al pieno sviluppo della persona e al perseguimento del bene comune, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, anche in forma associata, e valorizzando lo spirito di amicizia, cooperazione, solidarietà e responsabilità tra persone, comunità, istituzioni e soggetti economici pubblici e privati. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione esercita in via principale e prevalente, anche a favore di terzi, attività di interesse generale rivolte a persone, famiglie, imprese, consumatori, piccoli imprenditori, categorie economiche, organizzazioni professionali, pubbliche amministrazioni, enti, organismi, associazioni, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati, con particolare attenzione a bambini, giovani, donne, anziani, persone con disabilità, soggetti in condizioni di svantaggio fisico, sociale, culturale o economico, nonché persone e comunità esposte a esclusione, marginalità, povertà, dipendenza, violenza, sfruttamento, usura, estorsione, racket, sovraindebitamento o condizionamento criminale. L'Associazione svolge interventi e servizi sociali, attività di segretariato sociale, assistenza, orientamento e supporto in favore di persone, famiglie, consumatori, piccoli imprenditori, imprese e altri soggetti che si trovino in condizioni di fragilità, crisi economica, insolvenza o sovraindebitamento, come definito dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019. In tale ambito l'Associazione può costituire, promuovere e orga-	
--	--	---	--

nizzare Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, sportelli di ascolto e servizi di segretariato sociale specializzato, offrendo assistenza informativa, tecnica, legale, economica, psicologica e sociale, anche al fine di prevenire l'esclusione sociale ed economica, favorire la ricostruzione di percorsi di equilibrio finanziario, tutelare la dignità della persona e promuovere l'educazione alla legalità economica, al consumo consapevole, alla corretta gestione del credito e alla prevenzione dell'usura.

L'Associazione si occupa della prevenzione e del contrasto dell'illegalità, dell'usura, dell'estorsione, del racket, della criminalità organizzata e di ogni forma di condizionamento del tessuto sociale ed economico. L'Associazione presta assistenza, solidarietà, orientamento, accompagnamento e sostegno morale, sociale, psicologico, legale, economico, tecnico e amministrativo in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, usuarie, mafiose o comunque illecite, nonché delle persone, famiglie, imprese, operatori economici e categorie produttive esposte a tali fenomeni.

A tal fine, l'Associazione può costituire, organizzare e gestire sportelli antimafia, antiusura e antiracket, centri di ascolto, presidi territoriali, reti di supporto e servizi di accompagnamento alle vittime di mafia, usura, estorsione, racket e altre forme di illegalità, favorendo l'emersione dei fenomeni criminali, la denuncia alle autorità competenti, la protezione delle vittime, la prevenzione del ricorso a circuiti illegali di credito, l'accesso ai fondi di solidarietà e prevenzione previsti dalla normativa vigente e la predisposizione di istanze, segnalazioni, domande, richieste di sostegno e ogni altro atto utile alla tutela, al reinserimento sociale ed economico e alla liberazione delle persone e delle comunità dal bisogno, dalla paura e dal ricatto criminale. L'Associazione, anche quale ente esponenziale, può altresì costituirsi parte civile nei procedimenti penali riguardanti propri assistiti o fatti lesivi coerenti con le proprie finalità istituzionali.

L'Associazione realizza interventi di contrasto alla povertà e a ogni forma di marginalità sociale, sostenendo minori, donne in difficoltà, persone anziane, persone con disabilità, detenuti ed ex detenuti, migranti, nomadi, persone senza dimora, soggetti dipendenti da gioco d'azzardo, alcol o sostanze, vittime di violenza, sfruttamento o discriminazione, nonché ogni altra persona o categoria vulnerabile. Può promuovere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi, alloggio sociale e altre forme di residenzialità temporanea dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Nell'ambito della tutela della persona, della famiglia e delle relazioni sociali, l'Associazione può promuovere servizi

		di ascolto, orientamento, supporto psicologico, educativo,
		legale e sociale, anche attraverso centri, sportelli e programmi rivolti alla prevenzione e al contrasto della violenza domestica, familiare e di genere. A tal fine può istituire o gestire centri e percorsi per uomini autori di violenza o destinatari di interventi di responsabilizzazione, recupero, trattamento e prevenzione della recidiva, nel rispetto della normativa vigente e in collaborazione con enti pubblici, autorità competenti, servizi sociali, strutture sanitarie, centri antiviolenza, reti territoriali e soggetti qualificati. L'Associazione promuove la cultura della risoluzione alternativa delle controversie e della ricomposizione dei conflitti, anche mediante la costituzione di organismi di mediazione civile e commerciale, camere arbitrali e altri strumenti di ADR. Promuove inoltre programmi di giustizia riparativa, mediazione penale e mediazione familiare, compresi percorsi di dialogo tra la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa, anche estesi ai gruppi parentali, interventi di dialogo riparativo, attività di informazione, sensibilizzazione e orientamento all'accesso ai percorsi riparativi, nonché forme di collaborazione con i Centri per la giustizia riparativa, con l'Autorità giudiziaria, con i servizi sociali e con i soggetti istituzionali competenti. L'Associazione può altresì promuovere attività formative nei settori della mediazione civile, commerciale, familiare, penale, della giustizia riparativa e della gestione della crisi da sovraindebitamento. In ambito educativo, formativo, culturale e professionale, l'Associazione promuove l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale in ogni ordine e grado, compresa la formazione per l'assolvimento dell'obbligo formativo e d'istruzione, la formazione post-obbligatoria, tecnica superiore, universitaria, post-universitaria, l'alta formazione e la formazione continua, anche su incarico di fondi paritetici interprofessionali. Realizza attività di qualificazione, riqualificazione, riconversione, formazione individuale e imprenditoriale, aggiornamento professionale e percorsi rivolti a lavoratori occupati, disoccupati, inoccupati, giovani, adulti, persone con disabilità, soggetti svantaggiati e utenze speciali. Promuovere e tutelare, anche attraverso attività prettamente sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori L'Associazione realizza programmi di ricerca scientifica, tecnologica e di sperimentazione, studi, analisi, pubblicazioni, assistenza, piani di sviluppo, diffusione di esperienze, metodologie, informazioni, certificazioni, strumenti e tecnologie nei campi della formazione, dell'innovazione sociale e della qualificazione di imprese, enti pubblici, organismi professionali e associazioni di categoria. Rientrano tra tali attività anche l'educazione continua in medicina (ECM), la formazione degli operatori sanitari, la formazione

extra-scolastica, la prevenzione della dispersione scolasti-

ca, del bullismo e della povertà educativa, l'orientamento, l'auto-orientamento, la mediazione tra domanda e offerta di lavoro e il supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, anche mediante tirocini formativi.

L'Associazione organizza e gestisce attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, educative, pedagogiche e di promozione sociale, anche mediante eventi, laboratori, fiere, mercati, conferenze, workshop, corsi, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni, manifestazioni, spettacoli, performance, reading, mostre, concerti, proiezioni, cineforum, centri estivi e invernali, scambi internazionali e iniziative di aggregazione, cooperazione e solidarietà tra cittadini. Può sostenere e diffondere la ricerca e la pratica dell'arte in tutte le sue forme, contribuendo allo sviluppo artistico, culturale e civile della comunità, alla convivenza, alla pace, alla diffusione della democrazia e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

L'Associazione può curare iniziative editoriali e multimediale, produzioni scientifiche, articoli, saggi, libri, audiolibri, periodici, ebook, podcast, web radio, siti internet, blog, social network, format originali e supporti audiovisivi, finalizzati alla diffusione della cultura, dell'arte, del volontariato, della legalità, della solidarietà e delle attività di interesse generale. Può altresì avanzare proposte agli enti pubblici, organizzare attività didattiche, promuovere manifestazioni e servizi culturali per la collettività e partecipare a banchi, mercatini, eventi e iniziative di raccolta fondi.

L'Associazione opera per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, artistico, ambientale e territoriale; promuove lo sviluppo locale, economico, culturale e turistico del territorio, anche attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti economici pubblici e privati; realizza interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente, all'utilizzazione razionale delle risorse naturali, alla tutela degli animali, alla prevenzione del randagismo e alla produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo. Promuove inoltre i diritti umani, civili, sociali e politici, i diritti dei consumatori e degli utenti, le pari opportunità, le iniziative di aiuto reciproco, le banche del tempo, i gruppi di acquisto solidale, la cittadinanza attiva e il contrasto a ogni forma di discriminazione.

Rientrano altresì tra le finalità e attività dell'Associazione l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, l'agricoltura sociale, la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, la protezione civile, la cura di procedure di adozione internazionale, l'istituzione o il finanziamento di borse di

		studio, assegni, premi e sussidi per finalità di studio, formazione o addestramento professionale, nonché l'affiancamento, la collaborazione e il supporto a enti, istituzioni, associazioni di volontariato e soggetti pubblici o privati aventi finalità coerenti, analoghe, affini o connesse a quelle associative.
		Le attività istituzionali dell'Associazione possono essere svolte mediante la gestione di strutture, spazi, impianti, locali e beni, pubblici o privati, in Italia o all'estero, anche in forza di convenzioni, accordi, concessioni, locazioni, comodati o altre forme consentite dalla legge. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile, inclusa la collaborazione con enti locali, amministrazioni pubbliche, istituzioni, scuole, università, enti del Terzo Settore, associazioni, società, consorzi, organismi nazionali e internazionali, reti associative e soggetti pubblici o privati aventi scopi analoghi, affini o connessi. Per sostenere il perseguimento delle proprie finalità e finanziare le attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare attività secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tali attività possono comprendere, a titolo esemplificativo, consulenze di direzione, assistenza tecnica a nuove imprese, studenti e giovani in cerca di occupazione, certificazioni di processi produttivi e sistemi di gestione per qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, attività editoriali e multimediali, ideazione, realizzazione e commercializzazione di beni e servizi, iniziative di commercio equo e solidale, attività di promozione, rappresentanza e concessione in licenza di marchi di certificazione, organizzazione di convegni, congressi, viaggi, corsi e centri di studio, gestione, possesso, locazione o conduzione di beni mobili e immobili, apertura di sedi secondarie, accordi con altre associazioni o terzi, partecipazione a società e consorzi coerenti o integrabili con le attività associative, nonché servizi strumentali ad altri enti del Terzo Settore. L'Associazione può compiere, nei limiti di legge e senza scopo di lucro, ogni attività connessa o affine agli scopi sociali e ogni operazione contrattuale, economica, finanziaria, mobiliare o immobiliare necessaria, utile o opportuna alla realizzazione diretta o indiretta delle proprie finalità istituzionali. Può inoltre attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali, purché compatibile con la natura non lucrativa dell'ente, con il Codice del Terzo Settore e con la normativa vigente. L'Associazione può procedere a raccolte fondi, sia occasionali sia continuative, mediante donazioni, lasciti, contributi, campagne pubbliche, offerte di beni o servizi di modico valo-

re e ogni altra modalità consentita dalla legge, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

È escluso l'esercizio di attività commerciali che non siano secondarie, strumentali, marginali o ausiliarie rispetto al perseguimento dello scopo associativo. È vietata tassativamente la distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, sia durante la vita dell'ente sia in caso di scioglimento. L'Associazione opera nel pieno rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne, democrazia interna, uguaglianza, libertà, dignità della persona, tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, trasparenza, legalità, imparzialità, riservatezza e responsabilità sociale.

Articolo 4) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è da individuarsi nel minimo di sette. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando

di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorso un mese dal sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per esclusione;
- per decesso;
- per recesso;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, volontari e onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre aps.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Articolo 6) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 7) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

dimissioni volontarie;

quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1) quote e contributi degli associati;

2) eredità, donazione e legati;

3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazio-

nali;

5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117/17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione

stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera aart.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Articolo 11) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 12) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);

- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 14) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorrenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
 - approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
 - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
 - si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
 - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 15) L'Assemblea Straordinaria è convocata: tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione,

delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b art.148 del TUIR).

Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20) L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo .

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comun-

que validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell' Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 21) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti e rapporti contrattuali in genere. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 22) Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23) - Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 24) L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Articolo 25) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 26) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28) Eventuali clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore si intendono automaticamente sostituite con la previsione di legge.

F.to: Giacomo Falcone

F.to: Federica Ficara

F.to: Paolo Falcone

F.to: Clemente Mazzù Notaio
